COMUNE DI ACQUASANTA TERME

COVID-19

INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

ADDENDUM AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Documento ex art 28, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

ALLEGATO 6

GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL COVID-19 E MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO ALL'INTERNO DELL'ENTE

GIUGNO 2020

1. SCOPO

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le regole interne alla sede dell'Ente nel caso si rilevino casistiche di positività o sospetta tale al COVID-19 nel personale interno o esterno.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le sedi operative/aree dell'ente.

3. RIFERIMENTI

La procedura fa riferimento alle disposizione ad oggi emanate dalle Istituzioni governative e dalle Autorità Competenti con particolare riferimento a:

- Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Poiché la situazione emergenziale è in continuo evoluzione, la suddetta normativa potrà subire ulteriori modifiche e integrazioni che dovranno essere recepite, per quanto di specifica competenza dell'Ente, all'interno della presente procedura.

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

SARS-Cov-2	**Nuovo ceppo di coronavirus associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan;**
COVID-19	**Malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2**
DL	**Datore di Lavoro**
RSPP	**Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**
MC	**Medico Competente**
RLS	**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
LAV	**Lavoratori**
MMG	**Medico di Medicina Generale**

Secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute (circolare n. 7922 del 09 marzo 2020) è considerato **"caso sospetto":**

"Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese (area in cui è segnalata trasmissione locale1 durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi";

oppure

"Una persona con qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi";

oppure

"Una persona coni infezione respiratoria acuta (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica".

Definizione di "Contatto stretto" (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali - Ministero della salute - Circolare n. 6360 del 27/2/2020)

- *Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;*
- *Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);*
- *Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);*
- *Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;*
- *Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;*
- *Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;*
- *Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).*

La Circolare del Ministero della Salute n. 9974 del 20 marzo 2020 raccomanda di focalizzare la ricerca dei "contatti stretti" alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

[1] *Secondo la classificazione dell'OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID-19 disponibili al seguente link* https://www.who.int/emergencies/disease/novel-corovirus-2019/situation-reports/

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Regolamentazione degli accessi all'interno dell'Ente

Fatto salvo il divieto di accesso in Istituto al personale oggetto di isolamento domiciliare fiduciario (quarantena), alla data di emissione della presente procedura, è vietato quanto segue:

- Accedere in azienda se, negli ultimi 14 giorni, il lavoratore ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- Accedere in azienda in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali.

Nei casi suddetti il lavoratore è tenuto ad informare il proprio MMG, e il Datore di Lavoro, e a rimanere presso il proprio domicilio.

5.2 Gestione di una persona sintomatica in azienda

Nel caso in cui un lavoratore presente all'interno della sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o difficoltà respiratorie mentre è al lavoro, la persona è tenuta ad informare il Datore di Lavoro o un suo referente, il quale procederà, previo isolamento della stessa e degli altri presenti nei locali, ad avvertire immediatamente le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalle Regione o dal Ministero della Salute.

Di seguito la procedura da porre in essere qualora un lavoratore sviluppi sintomi di febbre e sintomi di infezione respiratoria, durante l'orario di lavoro:

- Il Datore di Lavoro o un suo referente avvisa gli Addetti al Primo Soccorso della presenza della persona sintomatica;
- Gli Addetti al Primo Soccorso si recano nel luogo in cui è presente il lavoratore dopo aver indossato la maschera FFP2, i guanti monouso e la visiera/occhiali di protezione;
- Gli Addetti di adoperano per far allontanare dal locale eventuali altri lavoratori/utenti presenti, garantendo un isolamento della persona e del luogo con assistenza a debita distanza di sicurezza (almeno 2 metri);
- Il soggetto sintomatico, qualora non indossi già i DPI, è invitato ad indossare la mascherina chirurgica monouso;
- Se il soggetto è in condizioni di farlo, è invitato a recarsi a casa evitando di utilizzare un mezzo di trasporto collettivo e ad avvertire il proprio MMG. In caso contrario, gli Addetti al Primo Soccorso contattano i numeri di emergenza previsti (regionale o nazionale) e adottano le misure definite dalle Autorità Sanitarie Competenti.

5.3 Gestione di un caso COVID 19 positivo in azienda

Il DL può venire a conoscenza della presenza di un lavoratore positivo COVID-19 o "caso sospetto":

- Dall'ASL territoriale;

- Direttamente dal lavoratore:
  - che lo comunica telefonicamente o via email (COVID1-9 positivo o "caso sospetto").
  - che si presenta sul posto di lavoro. In questo caso il DL invita, immediatamente, il lavoratore ad indossare la mascherina, ad abbandonare il posto di lavoro e a far ritorno al proprio domicilio.

In presenza di un caso positivo accertato, il Datore di lavoro, collabora, per il tramite del MC, con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" del lavoratore positivo. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie ed opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Inoltre, il Datore di Lavoro procede con le attività di pulizia e sanificazione come riportato al punto 5.3 del presente documento.

In presenza invece, di un "caso sospetto", il Datore di lavoro resta in attesa di comunicazioni in merito all'esito del tampone ed in caso di esito positivo procede alla messa in atto delle azioni riportate al paragrafo precedente.

5.4 Pulizia degli ambienti di lavoro in presenza di un caso COVID-19 positivo

Nei locali e negli altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi COVID-19 positivi dovranno essere applicate le misure di pulizia di seguito riportate; le stesse precauzioni dovranno essere applicate anche ai veicoli aziendali, qualora utilizzati.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la *decontaminazione*, è necessario procedere utilizzando ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che invece possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è possibile utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa idonei DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Al termine delle attività, i DPI monouso dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

È necessario procedere con la pulizia di tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto dovranno essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, è necessario addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

5.5 Presenza in azienda di un "contatto stretto"

Un lavoratore identificato come contatto stretto non deve essere considerato come un soggetto COVID 19 positivo a meno che non sia risultato positivo a meno che non sia stata accertata la positività al test diagnostico su tampone; nel qual caso si applicano le indicazioni di cui ai punti 5.3 e 5.4.

Nei confronti di un contatto stretto non positivo il datore di lavoro collabora con le autorità sanitarie ai fini del rispetto degli obblighi di quarantena, durante i quali il lavoratore non può recarsi al lavoro.

I lavoratori addetti a compiti essenziali che risultano per legge esentati dall'obbligo di quarantena (Art. 7 del D.L. 09 marzo 2020 n.14, art. 14 del D.L. 17 marzo 2020 n.18) sono sottoposti a monitoraggio sanitario a cura del medico competente, che verifica l'eventuale comparsa di sintomi riconducibili all'infezione COVID 19.

I lavoratori che hanno operato nelle vicinanze di un "contatto stretto", non sono da sottoporre ad isolamento, fintanto che non sia accertata la positività al COVID-19 del "contatto stretto".

Per i locali non frequentati da un caso COVID-19 positivo, ma solo da un "contatto stretto", è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti di lavoro con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali ad esempio i muri, le porte e le finestre, le superfici dei servizi igienici ed eventuali veicoli aziendali utilizzati.

5.6 Informativa a fornitori/appaltatori/subappaltatori

Definito il piano di disinfezione/decontaminazione, è necessario avvertire le eventuali imprese appaltatrici/subappaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

5.7 Comunicazioni interne

Prima dell'esecuzione delle attività di disinfezione e/o decontaminazione è necessario definire una informativa da veicolare con tutti i canali comunicativi ufficiali dell'ente, al fine di informare tutti i lavoratori e i fornitori dello stato di interdizione momentanea dell'Azienda o di determinate aree delle stessa.